

PATTO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI MANUTENZIONE
ORDINARIA DELL'AREA VERDE COMUNALE SITA TRA VIA SAN DONATO E VIA
DEL PILASTRO, MEGLIO IDENTIFICATA COME PORZIONE DELL'AREA 155/D
"VILLAGGIO SAN GIORGIO".

TRA

Il Quartiere San Donato-San Vitale del Comune di Bologna, C. F 01232710374, di seguito
denominato "Comune", per il quale interviene , in qualità di Direttrice, la Dott.ssa Gessica
Frigato in virtù del Decreto del Sindaco P.G.N. 60553/2023 di cui alla circolare 8/2023, e
domiciliata per la carica in Bologna, piazza G.Spadolini,7,

E

la Ditta Greenwell Verde e Servizi Srl, di seguito denominato "Proponente"- C.F./P.iva
n.02850411204 - con sede legale a Sasso Marconi (Bo) in via Mezzana n.5, rappresentata ai
fini del presente atto, in qualità di legale rappresentante, dalla Sig.ra Alessandra Pedrini nata
a Bologna il 27/10/1968 e domiciliata per la sua carica a Sasso Marconi (Bo) in via Mezzana
n.5,

PREMESSO CHE

- l'art. 118 comma 4 Cost. nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, affida ai
soggetti che costituiscono la Repubblica il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- in accoglimento di tale principio lo Statuto Comunale all'art. 4 bis prevede che il Comune,
in attuazione del principio programmatico di sussidiarietà orizzontale, attua il metodo
dell'amministrazione condivisa e ne disciplina con apposito regolamento soggetti, processi e
forme di sostegno al fine di valorizzare e coinvolgere attivamente nei processi della
programmazione e della progettazione gli Enti del Terzo settore, le libere forme associative,
le Case di Quartiere e tutti gli altri soggetti civici formali e informali che non perseguono

scopo di lucro e attivare connessioni tra questi e le risorse attive sul territorio per la

costruzione di attività di interesse generale complementari e sussidiarie a quella

dell'Amministrazione e di interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni urbani;

- il Comune di Bologna ha pertanto approvato con P.G. n. 769201/2022 il "Regolamento

generale sulle forme di collaborazione tra soggetti civici e Amministrazione per la cura dei

beni comuni urbani e lo svolgimento di attività di interesse generale", di seguito denominato

Regolamento, che determina criteri e procedure per la concessione di forme di sostegno ai

progetti di amministrazione condivisa;

- l'Amministrazione ha individuato nell'Area Quartieri -U.O. Amministrazione Condivisa,

Terzo Settore e Cittadinanza Attiva l'interfaccia che cura i rapporti tra i soggetti civici e i

Quartieri, in particolare con gli Uffici Reti e Lavoro di Comunità, e gli altri uffici comunali

per l'applicazione del Regolamento e per pervenire alla stesura dei Patti di Collaborazione

come risultato di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di

complessità degli interventi e alla durata concordati in fase di progettazione condivisa,

regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;

- sono state inoltre individuate in capo agli Uffici Reti e Lavoro di Comunità dei Quartieri,

tra le altre, le funzioni di promozione, progettazione condivisa e predisposizione, gestione

amministrativa e valutazione dei patti di collaborazione;

- la proposta di collaborazione presentata dalla Ditta Greenwell P.G.n. 840393/2022 è stata

resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 7 comma 4 del

Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti ulteriori

elementi utili;

- la proposta risponde ai criteri generali di valutazione dell'art.12 del Regolamento;

- il Proponente attua da anni una attività gratuita di manutenzione di una porzione di verde

pubblico, con perizia, serietà e puntualità e intende continuare a fornire questo contributo

alla collettività in un'ottica di responsabilità civica.

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

Il presente Patto di Collaborazione definisce e disciplina le modalità di collaborazione tra il Comune e il proponente per la realizzazione delle attività e degli interventi concordati in fase di progettazione condivisa, a seguito della proposta pervenuta, e riassunti in apposito verbale come previsto dall'art. 7 del Regolamento. La progettazione condivisa, quale processo dinamico di cooperazione tra tutti i soggetti coinvolti, potrà essere riaperta anche nel corso della realizzazione degli interventi al fine di valutare l'andamento delle attività e concordare eventuali interventi correttivi e/o integrativi anche in relazione ad altre specifiche progettualità tematiche o territoriali o agli esiti di percorsi partecipativi o di programmazione condivisa.

La collaborazione persegue i seguenti obiettivi:

il Proponente intende effettuare, in continuità con le attività svolte durante gli ultimi anni, cura, manutenzione ordinaria e tutela igienica di parte dell'area verde identificata con il codice 155 D al fine di migliorarne la vivibilità e la fruibilità.

Nello specifico la proposta riguarda:

- tutela igienica dell'area verde, sfalcio periodico dell'erba, anche per favorirne l'agevole fruizione;
- manutenzione a siepi e cespugli;
- interventi di innaffiatura utilizzando gratuitamente la rete idrica pubblica;
- verifica della presenza di rami o alberi pericolanti, di rifiuti pericolosi e/o ingombranti che non possano essere conferiti;
- segnalazione tempestiva al Comune (URP del Quartiere di riferimento) anche grazie alla collaborazione dei residenti delle situazioni di danneggiamento/ pericolo, atti di vandalismo

(anche grafico), guasti, malfunzionamenti o non utilizzabilità di arredi, riscontrate nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Delle attività previste dal presente patto è stata data previa e completa informazione al Settore Gestione Bene Pubblico con nota del 7/2/2023.

2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività;

conformando la propria attività ai principi della sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;

ispirando le proprie relazioni ai principi indicati all'art. 2 del Regolamento e svolgendo le

attività indicate nel presente patto nel rispetto di essi, valorizzando la partecipazione,

l'autonomia civica, il principio della "porta aperta", la prossimità e il lavoro in rete;

in particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili al fine di garantire

una piena e tempestiva circolarità delle informazioni e valorizzare informazioni e monitorare

lo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri Settori e Servizi

interni ed esterni all'Amministrazione Comunale;

Il proponente si impegna a:

- utilizzare il logo "Collaborare è Bologna" e del Quartiere/Settore su tutto il materiale

eventualmente prodotto nell'ambito delle attività previste nel presente patto;

attenersi alle indicazioni operative e di sicurezza che si rendessero necessarie nel corso delle

attività ed eventualmente fornite dagli uffici comunali in merito alle modalità di

realizzazione delle attività indicate nel presente patto previa condivisione con il proponente e

redatte in forma scritta.

- provvedere al ripristino di eventuali danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture

eventualmente danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi in

accordo con le indicazioni del settore Comunale competente;

- non ostacolare gli interventi inerenti la sistemazione del verde e manutenzione di impianti e servizi a cura dell'Amministrazione, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di carattere pubblico e non limitare la fruibilità collettiva dell'area che rimane destinata a verde pubblico;

- conferire i rifiuti e i materiali di risulta negli appositi cassonetti. La presenza di materiali definibili come ingombranti dovrà essere oggetto di segnalazione ad Hera.

Si consiglia l'iscrizione, da parte del Proponente, al canale Telegram della Regione Emilia Romagna AllertaMeteoER” (<https://t.me/AllertaMeteoEMR>) al fine di essere informati sugli avvisi e le allerte emanate in caso di eventi avversi o emergenze al fine di sospendere o rimandare le eventuali attività all'aperto potenzialmente coinvolte nel periodo e nei luoghi interessati da tali eventi.

Il Comune si impegna a valutare, nei limiti delle risorse disponibili e nel rispetto delle proprie priorità di intervento, anche su segnalazione del proponente, gli adeguamenti necessari per rendere maggiormente efficaci le azioni previste nell'interesse della cittadinanza.

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, come esplicitamente concordato con il Proponente in fase di progettazione condivisa, sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

- l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione quali la rete civica e le newsletter al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto e la possibilità per il Proponente, al fine di fornire visibilità alle attività, di realizzare forme di pubblicità, secondo le modalità concordate con il Comune, quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi del

Comune;

- gli oneri relativi ai consumi idrici.

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune, anche tramite condivisione dei contenuti pubblicati sui propri canali web e social e, se attivato, sul proprio profilo nella sezione "Partecipa" del sito Iperbole alla scadenza del patto, una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici.

Tale rendicontazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 33 del Regolamento relativamente a quella esplicitamente prevista per le eventuali risorse finanziarie e nel rispetto di eventuali scadenze intermedie, dovrà comunque essere presentata non oltre 90 gg. dalla scadenza del patto; la mancata presentazione verrà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e costituirà elemento di valutazione in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

5. DURATA

La durata del presente patto di collaborazione è di anni 3 (tre) a partire dalla sottoscrizione

del Patto.

È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

6. RESPONSABILITÀ

Al proponente saranno fornite informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

Le persone impegnate nello svolgimento delle attività concordate sono tenute ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni contenute nei documenti di valutazione dei rischi.

Il proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune.

La sig.ra Alessandra Pedrini, in qualità di legale rappresentante si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

In caso di mancata osservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori possono essere

previsti, fatto salvo quanto già indicato all'art. 4 relativamente alla mancata presentazione delle rendicontazioni, l'interruzione della collaborazione e l'impossibilità di sottoscrivere futuri patti di collaborazione.


7. CONTROVERSIE

Per eventuali controversie di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovessero insorgere in corso o al termine del presente patto, è competente il Foro di Bologna.

Bologna, li 5.4.2023

Per la Ditta Greenwell

La Sig.ra Alessandra Pedrini



Per il Quartiere San Donato-San Vitale

Il Direttore

Dott.ssa Gessica Frigato

